



OGGETTO: ATTIVITA' DI TUTELA DEGLI AMBIENTI LACUSTRI E FLUVIALI. AFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA SOCIETA' GARDA UNO S.P.A. DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE ACQUE SUPERFICIALI DEL LAGO DI GARDA PER L'ANNO 2024.

IL PRESIDENTE

con l'assistenza del Segretario Generale

DECISIONE

Si dispone l'affidamento in house alla società Garda Uno S.p.A. del servizio di pulizia delle acque superficiali del lago di Garda per l'anno 2024, approvando il relativo schema di contratto di servizio.

CONTESTO DI RIFERIMENTO

PREMESSI:

- l'accordo triennale tra la Provincia di Brescia e la Società Garda Uno S.p.A. per lo svolgimento del servizio di pulizia delle acque superficiali del lago di Garda approvato con decreto presidenziale n. 75 del 31/03/2020, come integrato con decreto presidenziale n. 264 del 13/10/2021 per la parte regolante i termini di compartecipazione al bando di finanziamento regionale per interventi di tutela e risanamento delle acque lacustri, prorogato per l'anno 2023 con decreto presidenziale n. 342 del 15/12/2022;
- la deliberazione di Giunta regionale n. XI/5099 del 26/07/2021 di ammissione a finanziamento della Provincia di Brescia per interventi di tutela e risanamento delle acque lacustri;
- la determinazione dirigenziale n. 1789 del 17.11.2021 relativa alla sottoscrizione della convenzione tra Provincia di Brescia e Regione Lombardia per l'attuazione della misura prevista dalla l.r. n. 9/2020 ai fini dell'ammodernamento della flotta di battelli spazzini esistente e l'acquisizione di nuovi natanti;

oggetto "Revisione periodica delle partecipazioni societarie ex art. 20 Decreto Legislativo. 19 agosto 2016 n.175, come modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n. 100 (...)" in cui si attesta che la società Garda Uno S.p.A. è una società controllata "in house";

RICORDATO che la Provincia di Brescia negli anni ha manifestato particolare interesse e attenzione alla salvaguardia degli ambienti lacustri in conformità al dettato normativo impegnando strumenti e risorse per la pulizia dei bacini inseriti nel territorio bresciano attraverso la sottoscrizione di accordi che hanno garantito continuità e qualità del servizio prestato;

ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

ATTESO che il servizio di pulizia delle acque lacustri è un servizio *sui generis* che per anni è stato qualificato come servizio privo di rilevanza economica, caratterizzato da una serie di attività peculiari, quali la raccolta di macrofite, ramaglie, tronchi galleggianti, rifiuti solidi e relitti galleggianti o depositati sulle rive o sui bassi fondali, nonché nel trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti raccolti, poste in essere mediante una programmazione mirata e appositamente studiata per questa tipologia di servizio in assenza di modelli predefiniti;

CONSIDERATO che l'evoluzione giurisprudenziale comunitaria e nazionale ha progressivamente ampliato l'area dei servizi locali a rilevanza economica, la cui disciplina di riordino è confluita nel d.lgs. n. 201 del 23 dicembre 2022, per cui si ritiene di poter qualificare in tal senso il servizio di pulizia superficiale delle acque lacustri svolto da decenni dalla Provincia;

DATO ATTO

- che la Provincia intende adeguarsi alla nuova disciplina del servizio pubblico locale di tutela delle acque lacustri attraverso l'istruttoria richiesta dal d.lgs. 201/2022 in ottemperanza ai principi generali;
- che l'accordo sottoscritto con la Società Garda Uno è scaduto in data 31/12/2023;
- che ad una verifica effettuata mediante consultazione, non è stata rilevata sul mercato la presenza di operatori economici tali da garantire lo svolgimento del servizio in questione, né sono presenti convenzioni Consip con caratteristiche analoghe;

PRESO ATTO che il servizio di pulizia delle acque del lago di Garda dev'essere garantito, soprattutto nelle stagioni centrali dell'anno, in cui è maggiore la necessità di pulizia anche in relazione all'afflusso turistico, onde non compromettere la tutela e la preservazione dell'ambiente lacuale, anche in relazione a profili di igiene pubblica;

CONSIDERATO che è necessario verificare la funzionalità del nuovo battello e del natante veloce acquisiti, testandone l'efficienza anche in prospettiva dei futuri affidamenti;

RAVVISATA pertanto la necessità di dare continuità all'attività oggetto dell'affidamento, anche per le ragioni indicate nella relazione di valutazione dell'affidamento in house pubblicata sul sito istituzionale di questa Provincia, cui si rinvia ad ogni effetto, in quanto:

- la scelta risulta economicamente vantaggiosa e congrua in quanto l'attuale formula è in grado di garantire, attraverso adeguata copertura finanziaria, interventi rispondenti alle esigenze di tutela delle acque del lago, con positive ricadute su altri interessi pubblici quali quelli turistico, paesaggistico, igienico-sanitario, faunistico, della navigazione, nell'ottica di una organizzazione stabile del servizio;

- in termini di efficienza e qualità, sussiste per l'Ente il vantaggio di disporre di una struttura professionalmente preparata con esperienza nel settore tale da garantire un alto livello prestazionale possedendo una dotazione organica adeguata alla gestione del servizio, che non richiede ulteriori costi e tempi di formazione;
- in termini di economicità, i costi preventivati dall'Ente nell'allegato contratto di servizio risultano congrui se raffrontati con le voci di costo delle gestioni precedenti, da cui emerge come il servizio effettuato ricomprenda quasi esclusivamente voci di spesa caratterizzate da costi fissi quali:
 - il costo del personale: subordinato alle ore di servizio previste dal Contratto; l'applicazione del Contratto CCNL FISE e il rispetto delle norme di sicurezza in materia di navigazione;
 - i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria derivano dall'identificazione dell'unico operatore in zona in grado di mantenere la tipologia di mezzi utilizzati per il servizio;
 - i costi per le energie (carburanti) derivano dal contratto di fornitura che il gestore ha sottoscritto per l'acquisizione di tale bene: va tenuto conto della forza contrattuale in ordine alla fornitura di tali beni per l'attività principale della società ovvero il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti su 27 comuni della provincia di Brescia;
 - altri costi incompressibili (a titolo di esempio: bolli, tasse di possesso, ormeggi, revisioni, certificati di navigabilità, ecc.);
 - la modalità dell'affidamento in house alla società Garda Uno S.p.A. gode altresì degli effetti positivi di un'economia di scala derivanti dall'acquisizione di beni e servizi secondo le previsioni del codice appalti e principalmente per i servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti, facendone godere dei benefici effetti anche dal servizio oggetto del presente affidamento;
- lo svolgimento del servizio nelle modalità dell'in house risulta inoltre vantaggioso, valutate anche la disponibilità da parte della società partecipata a contribuire con una quota pari al 10% dei costi sostenuti dalla Provincia e la possibilità di far confluire le economie eventualmente realizzate e non utilizzate in un fondo di accantonamento, da utilizzare negli anni successivi;

CONSIDERATO

- che la Provincia di Brescia è proprietaria dei "battelli spazzini" Pelikan 1 e Pelikan 3, di un battello eradicatore (CHUB) ed un natante veloce, che verranno affidati in comodato d'uso a Garda Uno S.p.A. ai fini del servizio e che la società Garda Uno S.p.A. ad oggi si è dimostrata attenta anche alle esigenze di manutenzione straordinaria dei battelli e di custodia degli stessi a fini di sicurezza;
- che la società Garda Uno S.p.A. nell'ambito del finanziamento regionale, cui si è dato corso nel 2023, come da decreto del Presidente n. 264 del 12 ottobre 2021, ha svolto a titolo gratuito per conto della Provincia, in qualità di stazione appaltante, le procedure di consulenza tecnica nell'individuazione di nuovi natanti, l'acquisizione dei servizi e delle forniture, la sottoscrizione di contratti e capitolati, la liquidazione ed il pagamento dei battelli ed il loro collaudo;

RILEVATO

- che si rende necessario altresì procedere in tempi brevi con l'apposizione del visto annuale sul libretto di navigazione dei battelli ai sensi dell'art. 69 del Regolamento della Navigazione Interna approvato con D.P.R. 28/06/1949, n. 631, da effettuarsi nel primo trimestre, in assenza del quale gli stessi non sono legittimati ad operare;
- che per i mezzi in questione l'apposizione del visto viene posta in essere convenzionalmente dall'Autorità di Bacino del Lago di Garda e Idro esclusivamente a seguito all'avvenuto affidamento del servizio;

RILEVATO che ai fini del finanziamento da parte di questa Provincia dell'attività oggetto dell'affidamento è possibile utilizzare sia fondi provinciali sia fondi regionali (fondi derivanti da finanziamenti regionali per funzioni in materia di usi delle acque), per l'importo di euro 126.000,00 (IVA esclusa), precisando che qualora i fondi previsti non fossero, in tutto o in parte, disponibili, l'attività demandata alla partecipata, a semplice richiesta scritta della Provincia, dovrà essere sospesa o ridotta ed i termini e le condizioni del contratto di servizio dovranno essere riesaminati;

VISTI:

- il "contratto di servizio per lo svolgimento di interventi a tutela del lago di Garda ai sensi della L.R. N. 26/2003 per l'anno 2024" (allegato A);
- la relazione di valutazione dell'affidamento in house ex Art. 14 co 3 del d.lgs. 23 dicembre 2022, n. 201;

DATO ATTO, infine, che la struttura tecnica competente a proporre il decreto ha verificato che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, in capo al responsabile del procedimento, all'istruttore e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali (art. 6 bis della legge n. 241/1990 come introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge n. 190/2012).

RIFERIMENTI NORMATIVI E ATTI DI ORGANIZZAZIONE INTERNA

VISTA la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni di Comuni", in particolare:

- l'articolo 1, comma 54, lettera a), in cui si dispone che sono organi delle Province esclusivamente il Presidente della Provincia, il consiglio provinciale, l'assemblea dei sindaci;
- l'articolo 1, comma 55, primo periodo, in cui si dispone che il Presidente della Provincia rappresenta l'Ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti ed esercita tutte le altre funzioni previste nello statuto;

RICHIAMATI:

- l'articolo 19, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 (Testo Unico degli Enti locali), che attribuisce alle Province funzioni di tutela e valorizzazione delle risorse idriche;
- l'art. 43, comma 1, della l.r. n. 26 del 12 dicembre 2003, il quale prevede alle lettere e) ed f) che spetta alle Province la realizzazione di programmi, progetti ed interventi

connessi alla tutela degli ambienti lacustri e fluviali compromessi da attività antropiche o da eventi naturali, ad esclusione di quelli rientranti nelle disposizioni della parte IV, titolo V, del d.lgs. n. 152/2006, nonché l'asportazione e lo smaltimento degli idrocarburi immessi nelle acque dei laghi e dei fiumi, salvo le normali perdite dei natanti, qualora i responsabili della contaminazione non provvedano ovvero non siano individuabili;

· l'art. 7 co. 2 del d.lgs n. 36 del 31 marzo 2023, nuovo Codice dei Contratti Pubblici, che consente agli Enti concedenti di affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di risultato, fiducia e accesso al mercato, individuati agli articoli 1, 2 e 3 del sopracitato Codice;

PARERI

ACQUISITI gli allegati pareri favorevoli dei responsabili dei servizi, espressi ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da:

- Dirigente del Settore dello Sviluppo Industriale e Paesaggio dott. Riccardo Davini, che attesta la regolarità tecnica;
- Dirigente del Settore della Programmazione e dei Servizi Finanziari - Controllo di gestione dr.ssa Simona Zambelli, che attesta la regolarità contabile;

ACQUISITO, inoltre, ai sensi del vigente Statuto, il parere favorevole sotto il profilo di legittimità del Segretario Generale;

DECRETA

1. *DI AFFIDARE* alla società Garda uno S.p.A., società in house della Provincia di Brescia, con sede legale a Padenghe Sul Garda (BS), Via Italo Barbieri, 20, (CF/P.IVA 00726790983,1) il servizio di pulizia delle acque superficiali del Lago di Garda per l'anno 2024;
2. *DI APPROVARE* lo "Schema di contratto di servizio per lo svolgimento di interventi a tutela del lago di Garda ai sensi della L.R. N. 26/2003 per l'anno 2024, che si allega al presente atto ("Allegato A");
3. *DI DARE ATTO* che la spesa complessiva di euro 153.720,00 (IVA compresa) sarà impegnata sul bilancio 2024, che presenta la necessaria e sufficiente disponibilità, come di seguito, precisando che, qualora i fondi previsti non fossero, in tutto o in parte, disponibili, l'attività demandata alla società Garda Uno S.p.A., a semplice richiesta scritta della Provincia, dovrà essere sospesa o ridotta ed i termini e le condizioni dell'accordo riesaminati:

Miss. Progr.	Capitolo Armonizzato (vincolo)	Prenotazione impegno	Importo euro	Codice di Centro	Codice di Fattore
09 02	9000790 (non vincolato)	Competenza pura 2024	25.000,00	AMB06010	C0306ALT
09 02	9000792 (269)	Competenza pura 2024	128.720,00	AMB06010	C0306ALT
		Totale 2024	153.720,00		

4. *DI DEMANDARE* al Dirigente del Settore Sviluppo Industriale e Paesaggio l'adozione di ogni atto gestionale necessario all'attuazione del presente provvedimento;
5. *DI PUBBLICARE* il presente provvedimento sul sito ufficiale della Provincia, nella sezione Albo Pretorio Online per il periodo consecutivo di 15 giorni, nonché nella Sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti;
6. *DI TRASMETTERE* il presente decreto, contestualmente alla sua pubblicazione all'albo pretorio on line dell'Ente, in elenco ai capigruppo consiliari ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 125 del d.lgs. n. 267/2000;
7. *DI DARE ATTO*, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo o venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi entro e non oltre 60 giorni o in alternativa è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. Entrambi i termini decorrono dall'ultimo giorno di pubblicazione all'Albo pretorio.

IMMEDIATA ESEGUIBILITA' DEL PROVVEDIMENTO

Inoltre, data la necessità di avviare celermente il servizio al fine di non compromettere la tutela del bacino lacustre

VISTO l'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 intitolato "esecutività delle deliberazioni";

DECRETA

1. *DI DICHIARARE* il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

ALLEGATO:

"A" schema di accordo per lo svolgimento di interventi a tutela del lago di Garda ai sensi della L.R. N. 26/2003 per l'anno 2024.

Brescia, li 26-03-2024

IL PRESIDENTE
EMANUELE MORASCHINI